

# TI\_GERICHTE 14.2000.131 vom 20. April 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-04-20, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2000.131](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2000.131)

FR: TI\_GERICHTE 14.2000.131 du 20 avril 2001

IT: TI\_GERICHTE 14.2000.131 del 20 aprile 2001

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

a) Ex art. 20 cpv. 2 LALEF all'udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto le loro domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero già stati prodotti unitamente all'istanza scritta, con il solo correttivo del surrogato della dichiarazione scritta di terzi e della perizia di parte, entrambi da produrre al più tardi al contraddittorio (art. 20 cpv. 3 LALEF). Il principio dell'oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto procedurale cantonale, assume carattere cogente in virtù dell'art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331). Non vi può quindi essere spazio per qualsivoglia edizione o richiamo di documenti. b) Nel caso di specie l'escusso ha fondato la propria eccezione di inesigibilità del credito anche su documenti trovantisi nell'inc. EF. \_\_\_\_\_ della Pretura di Locarno-Città, il cui richiamo è stato accolto a torto e in violazione dell'art. 101 CPC dal giudice di prime cure, che doveva chiaramente respingerlo. Avendo l'appellante omesso di produrre all'udienza di contraddittorio quanto di rilevante potesse esserci nell'incarto irrualmente richiamato, ne consegue che in sede di appello non verranno considerati i documenti non prodotti in conformità alle disposizioni procedurali sin qui evidenziate.

### E. 2

b) Il convenuto ha sollevato l'eccezione di inesigibilità del credito dedotta in esecuzione, ritenuto che a mente dell'ing. \_\_\_\_\_ il riconoscimento di debito di cui al doc. B sarebbe superato da un successivo accordo intercorso tra le parti nel 1999, non prodotto agli atti, col quale le parti avrebbero concordato un versamento mensile di fr. 500.--. Tale nuova pattuizione sarebbe dimostrata dalle ricevute di versamento doc. 1, dalle quali risulta che egli avrebbe effettuato regolari bonifici mensili per questo importo, mai contestati da parte dell'appellata.

I soli fatti che la precedente non abbia immediatamente richiesto quanto dovutole e che abbia ritirato una precedente procedura esecutiva avviata nei confronti dell'appellante il 31 ottobre 1997 (doc. D), da soli non sono atti a rendere sufficientemente verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, l'eccezione secondo cui vi sarebbe stato, dopo la sottoscrizione del doc. B, un accordo, inspiegabilmente non prodotto agli atti, nel quale le parti avrebbero regolato diversamente le modalità di pagamento.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

Il presidente

Il segretario

## E. 7

p. 3). c) Il giudice del rigetto accerta d'ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell'istanza con il creditore, il debitore ed il credito di cui ai documenti prodotti ( Cometta , op. cit. in Rep 1989 pag. 331). 3. \_\_\_\_\_ fonda la sua pretesa sulla convenzione sottoscritta dalle parti il 10 marzo 1995 (doc. B) nella quale l'ing. \_\_\_\_\_ si è assunto, per quanto di rilevanza in questa sede, i seguenti impegni finanziari: - versamento all'istante dell'importo mensile di fr. 2'000.-- da marzo 1995 a maggio 1995, di fr. 1'500.-- da giugno 1995 alla fine di aprile 1996, di fr. 2'500.-- da maggio 1996 a luglio 1997; - versamento di fr. 100'000.-- alla fine del mese di luglio 1997, quando l'ing. \_\_\_\_\_ avrebbe ritirato in capitale la propria pensione. Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure la scrittura privata doc. B costituisce, in principio, valido titolo di rigetto dell'opposizione ex art. 82 cpv. 1 LEF per la somma di Fr. 150'000.-- qui dedotta in esecuzione oltre agli interessi al 5% dal 1. ottobre 1997. 4. a) Per l'art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell'opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all'escusso incombe l'onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere espone in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr. in senso convergente l'obiter dictum della II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op. cit., § 26 p. 61; BLSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416). b) Il convenuto ha sollevato l'eccezione di inesigibilità del credito dedotto in esecuzione, ritenuto che a mente dell'ing. \_\_\_\_\_ il riconoscimento di debito di cui al doc. B sarebbe superato da un successivo accordo intercorso tra le parti nel 1999, non prodotto agli atti, col quale le parti avrebbero concordato un versamento mensile di fr. 500.--. Tale nuova pattuizione sarebbe dimostrata dalle ricevute di versamento doc. 1, dalle quali risulta che egli avrebbe effettuato regolari bonifici mensili per questo importo, mai contestati da parte dell'appellata. I soli fatti che la procedente non abbia immediatamente richiesto quanto dovutole e che abbia ritirato una precedente procedura esecutiva avviata nei confronti dell'appellante il 31 ottobre 1997 (doc. D), da soli non sono atti a rendere sufficientemente verosimile, sulla base di riscontri oggettivi, l'eccezione secondo cui vi sarebbe stato, dopo la sottoscrizione del doc. B, un accordo, inspiegabilmente non prodotto agli atti, nel quale le parti avrebbero regolato diversamente le modalità di pagamento. L'eccezione sollevata deve essere quindi respinta e la sentenza del giudice di prime cure confermata. 5. L'appello 22 dicembre 2000 dell'ing. \_\_\_\_\_ è respinto. Tassa di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF). Per i quali motivi, richiamati gli art. 82 LEF, 20 LALEF, 101 CPC pronuncia: 1. L'appello 22 dicembre 2000 dell'ing. \_\_\_\_\_, è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 900.--, già anticipata dall'appellante, è a carico dell'ing. \_\_\_\_\_, il quale rifonderà a \_\_\_\_\_ fr. 800.-- a titolo di indennità. 3. Intimazione:

\_\_\_\_\_ Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente

Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.